



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 141 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 24/06/2011

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI PIOZZANO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTI N. 4 DEL 27.04.2010 E N. 2 DEL 10.02.2011. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 11:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2011/1544

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI PIOZZANO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTI N. 4 DEL 27.04.2010 E N. 2 DEL 10.02.2011. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con la legge 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", la Regione Emilia-Romagna si è dotata di una nuova ed organica disciplina urbanistica che, a scala comunale, distingue tra componente strutturale (scelte di lungo periodo) e componente operativa della pianificazione (con un vincolo temporale di cinque anni), articolando lo strumento urbanistico in Piano strutturale comunale (PSC), Piano operativo comunale (POC) e Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE);
- il Comune di Piozzano ha dato avvio al processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alle sopravvenute indicazioni pianificatorie della L.R. n. 20/2000, approvando, con atto del Consiglio comunale n. 24 del 14 maggio 2009, il Piano strutturale comunale (PSC) ed adottando, con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 27 aprile 2010, il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
- con nota n. 688 del 21 luglio 2010 (registrata nella medesima data al prot. prov.le n. 55769) il Comune di Piozzano ha inoltrato a questa Amministrazione, ai fini della formulazione del provvedimento di competenza provinciale di cui all'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, gli elaborati tecnico-amministrativi relativi al Piano Operativo Comunale (POC) adottato;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 76 del 9 giugno 2010;
- a seguito di specifiche richieste di questa Amministrazione (note prov.li n. 58483 del 03/08/2010 e n. 24577 del 30/03/2011), il Comune di Piozzano ha inviato la documentazione integrativa in allegato alle note n. 159 del 25/02/2011 (qui pervenuta in data 03/03/2011, prot. prov. n. 16268) - trasmessa anche all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA, all'Autorità d'Ambito di Piacenza e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione - n. 226 del 22/03/2011 (pervenuta a questa Amministrazione in data 23/03/2011, prot. prov. n. 21970) e n. 373 del 07/05/2011 (registrata in data 09/05/2011 al prot. prov. n. 35669);
- con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 2 marzo 2011, è stata data notizia dell'integrazione, mediante deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 10/02/2011, della documentazione del POC (in particolare, con l'assunzione tra gli elaborati costitutivi di Piano della verifica di compatibilità geologico-ambientale e sismica e del documento di VALSAT);

Atteso che, per quanto attiene al procedimento di approvazione del POC e delle sue varianti, la L.R. n. 20/2000 prevede uno svolgimento così articolato:

- adozione del POC, cui segue la fase di deposito e di acquisizione delle osservazioni, con contestuale invio del piano adottato alla Provincia per la formulazione di eventuali riserve;
- approvazione del POC da parte del Consiglio comunale il quale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve provinciali ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC;

- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato atto relativamente alla valutazione di sostenibilità che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 6/2008) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di Valsat, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi del comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Piozzano alle autorità competenti in materia ambientale:

- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 28 marzo 2011 (prot. prov.le n. 24678 del 31/03/2011), che conclude esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni;
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 29 marzo 2011 (prot. prov.le n. 25827 del 04/04/2011) che, concordando con le valutazioni di ARPA, esprime valutazioni, osservazioni e prescrizioni;
- del parere (in atti), trasmesso dall'Autorità d'Ambito di Piacenza con nota del 15 aprile 2011 (prot. prov.le n. 30084 del 18/04/2011);
- del parere (in atti), trasmesso dalla Comunità montana dell'Appennino piacentino, con nota del 21 maggio 2011 (prot. prov.le n. 39227 del 23/05/2011), in qualità di ente subdelegato in materia di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 40 decies, comma 2, della LR 20/00, introdotto dalla L.R. 30 novembre 2009, n. 23, in merito all'interferenza delle previsioni di Piano con le zone soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004;

Preso atto altresì che dell'avvenuto deposito del POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e sui siti web di Comune e Provincia, oltre che nel Bollettino ufficiale regionale telematico, e che durante il periodo di deposito sono pervenute n. 2 osservazioni;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC scade il giorno 22 luglio 2011, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti alle autorità ambientali è pervenuto alla Provincia in data 23 maggio 2011;

Considerato che a compimento della fase istruttoria, il Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le

considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'Allegato sub n. 1 (denominato "1_Riserve_POC Piozzano") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- l'istruttoria svolta dal Settore conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC del Comune di Piozzano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate nell'Allegato sub n. 2 (denominato "2_ParereMotivato_POC Piozzano") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole per l'Ambito 1, l'Ambito 2, l'Ambito 3/*settore sud-orientale*, l'Ambito 4, l'Ambito 5, l'Ambito 6, l'Ambito 7, l'Ambito 8, l'Ambito 12 e l'Ambito 13, mentre, per l'Ambito 3/*settore nord-occidentale* nonché per gli Ambiti 9, 10 e 11, a causa della mancanza delle verifiche geologiche specifiche, ritiene necessario sospendere ogni giudizio;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010), e, in particolare, l'art. 4, comma 5, in virtù del quale le procedure di VAS avviate precedentemente all'entrata in vigore di tale provvedimento legislativo sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", e dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dal Dirigente del Settore prima citato, Dott. Geol. Davide Marengi, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta di deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Piozzano per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve al POC del Comune di Piozzano, adottato con atti del Consiglio comunale n. 4 del 27 aprile 2010 e n. 2 del 10 febbraio 2011, così come riportate nell'Allegato sub n. 1 (denominato "1_Riserve_POC Piozzano") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo

economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", parere motivato positivo al POC del Comune di Piozzano, con le prescrizioni riportate nell'Allegato sub n. 2 (denominato "2_ParereMotivato_POC Piozzano") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole per i seguenti ambiti: Ambito 1 - Ambito 2 - Ambito 3/settore sud-orientale – Ambito 4 – Ambito 5 – Ambito 6 – Ambito 7 – Ambito 8 – Ambito 12 - Ambito 13;
4. di sospendere ogni giudizio in relazione all'espressione del parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, sull'Ambito 3/settore nord-occidentale nonchè sugli Ambiti 9, 10 e 11 per mancanza delle verifiche geologiche specifiche;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008, copia della presente deliberazione al Comune di Piozzano, specificando che gli atti comunali con i quali il POC verrà approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano nonchè delle misure adottate in merito al monitoraggio, e che la decisione finale in merito all'approvazione del POC, nonchè il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno essere rese pubbliche secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008;
6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE
CARMELO FONTANA

RISERVE

(ai sensi dell'art. 34 comma 6 della LR. 20/00)

- a) Il dimensionamento del piano è stato definito in modo alquanto sommario e non ha considerato i disposti dell'art. 73 del PTCP. Nella fase istruttoria pur considerando i parametri più favorevoli, espressi nel quadro conoscitivo del PSC e considerato che nel calcolo è stata erroneamente inserita anche la superficie dell'area produttiva (12.800 mq) si rileva comunque un **sovradimensionamento del POC** in relazione alla durata di validità del piano .

E' necessaria una precisa dimostrazione del dimensionamento del POC che consideri gli errori evidenziati (anche nelle riserve specifiche) e renda espliciti i parametri e il sistema di calcolo degli abitanti insediabili con riferimento a quanto già definito nel PSC eventualmente non approvando gli ambiti con maggiori criticità, in relazione del fatto che, le aree non attuate nell'arco temporale di validità del POC cessano di avere efficacia al termine dei cinque anni, così come disposto dall'art. 30, comma 1 della LR 20/00.

- b) Nella fase di approvazione del POC, per gli ambiti che interferiscono con la "Zona di interesse paesaggistico ambientale" (Zona di valenza ambientale locale art. art. 17 del PTCP 2007) con riferimento a quanto disciplinato negli art. 18, comma 5 e 20, comma 5 del PSC e considerato che tutte le nuove previsioni sono il naturale ampliamento del territorio urbanizzato dei centri di Piozzano e Montecanino (ad eccezione dell'ambito 6), **è necessario rendere esplicita la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati.**

- c) Con riferimento alla riserva sopra esposta lett. b) dell'elenco), nelle Schede POC degli ambiti : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13 è necessario inserire una prescrizione che andrà così formulata :

"Il Piano urbanistico attuativo che sarà elaborato dovrà contenere approfondimenti necessari a definire le caratteristiche paesaggistiche dei siti e/o degli elementi paesaggistici (fisici, biologici, antropici e di interesse culturale) evidenziando quelli che siano meritevoli di tutela. L'esito delle valutazioni sarà condizionante per gli interventi attuativi che si andranno a proporre in relazione anche a quanto disposto dall'art. 17 del PTCP vigente (Appendice NTA del PSC), quando disciplina che tali trasformazioni dovranno essere rapportate, per dimensione dell'insediamenti , per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, alle caratteristiche del contesto ambientale. In sede di PUA la valutazione ambientale dovrà considerare con particolare attenzione l'impatto visivo di tali insediamenti rispetto ai luoghi di frequentazione facilmente accessibili."

- d) Al fine di garantire il **coordinamento, evitando duplicazioni di procedure**, si propone di integrare i contenuti delle schede POC degli ambiti con la seguente prescrizione:

"Il PUA dovrà essere necessariamente essere sottoposto alla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs 152/06 c.m. in relazione a quanto disposto dalla LR 20/00, art. 5, comma 4 ultimo periodo, in quanto il POC non ha in questa fase definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi. A tale riguardo sarà necessario acquisire i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente (art. 35 comma 4 LR 20/00). Contestualmente al deposito, (solo per le schede 2, 3, 5, 6, 12), è da attivare la procedura di "Autorizzazione paesaggistica" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 acquisendo il parere vincolante della Soprintendenza che sarà utilizzato anche ai fini della procedura di VAS disciplinata dal già citato art. 5 e dall'art. 35 della LR 20/00. Il PUA, prima dell'approvazione sarà sottoposto all'esame della Provincia la quale si esprimerà con eventuali osservazioni (art. 35 LR 20/00) , parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/06 c.m. e perere sismico ai sensi della LR 19/08."

- e) Con riferimento alla Tabella 1 - Schede d'ambito (allegato A dell'atto di adozione del POC), per garantire omogeneità nella regolamentazione urbanistico-edilizia, è necessario che i **parametri tecnici indicati siano definiti in coerenza con il RUE** predisposto tenendo presente che, il "lessico" utilizzato deve essere comune su tutto il territorio regionale, in conformità con i contenuti dell'atto di coordinamento sulle "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/00; art. 23, comma 3 della LR 31/2002)", allegato "A" alla delibera dell'Assemblea legislativa RER n. 279 del 4 febbraio 20101.

- f) Nelle Annotazioni che andranno denominate "Prescrizioni" l'**altezza massima** deve essere espressa anche in metri. In relazione al contesto ambientale del territorio comunale tale misura dovrà garantire la tutela delle visuali panoramiche. La presente riserva deve essere coordinata con la determinazione del Consiglio comunale in merito all'osservazione dell'Ufficio tecnico comunale e con la riserva espressa in riferimento all'Art. 7 - *Prescrizioni generali per l'attuazione delle aree d'intervento residenziali del POC* - comma 7.4.2 - sotto riportata.
- g) Ambito 5 - E' da accertare e definire in modo inequivocabile la superficie del comparto produttivo individuato dal POC. La superficie di 12.800 mq è indicata nella scheda d'ambito come "territoriale" e nella relazione illustrativa (nov. 2010) quale "fondiaria". E' necessario portare a coerenza l'indice indicato nella scheda (U.t = 1,00 mc/mq) con quello definito nell'art. 20 delle NTA del PSC (Uf 1,00 mq/mq) che più consono per la determinazione dell'edificabilità di una zona produttiva. La dotazione minima di parcheggi da calcolare in 7 mq abitanti insediabili non è consona ad una zona produttiva deve essere definito in coerenza con quanto già disposto nell'art. art. 20 delle NTA del PSC.
- h) Nella Scheda Ambito 12 - San Gabriele la zona di **tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 142** del D.L.gs 42/04, non ha tenuto conto di tutti gli elementi tutelati, le aree soggette a POC interferiscono tutte con la zona di tutela, la scheda deve essere modificata con riferimento alla tavola D3.a del PTCP vigente.

PTCP vigente

- i) Gli **Ambiti 1 , 2 e 4 - Piozzano; Ambito 7 -Cuccavello; Ambito 8- Montecanino; Ambito 13 - Vidiano Soprano**, pianificati quali aree d'intervento residenziale, interferiscono con " zone di valenza ambientale locale" art. 17 del PTCP vigente . Secondo quanto disposto dal già citato 17 all'interno delle zone di valenza ambientale locale sono possibili trasformazioni urbanistiche a seguito di approfonditi studi con i quali sia possibile escludere che le aree in trasformazione abbiano caratteristiche tali da essere tutelate. Il Comune con il POC ha espresso unicamente la volontà di mettere in trasformazione gli ambiti, ma non ha adempiuto a quanto disciplinato dall'art. 17 anche se già richiesto sia in fase di riserve che di intesa. A seguito di quest'ultima, (espressa a condizione) il Comune in approvazione di PSC ha provveduto all'integrazione dell'art. 18 delle NTA con una norma con la quale viene disposto che gli studi necessari devono essere elaborati in sede di " POC e di piano particolareggiato", in questa fase però il Comune non ha provveduto ad effettuarli..
L'applicazione rigorosa della norma vigente nel PSC precluderebbe a tutti gli effetti l'attività pianificatoria dello stesso in quanto quasi tutte le aree in trasformazione sono interessate dalla tutela. Per quanto sopra si propone l'integrazione delle schede d'ambito del POC con una prescrizione con la quale vengano rinviati le valutazioni integrative specifiche alla fase di elaborazione dei PUA . Tale prescrizione è già stata formulata nella riserva espressa nella lettera **c)** del presente elenco.
E' comunque indispensabile che il Comune in **approvazione renda esplicita la compatibilità** delle predette previsioni con la tutela delle **caratteristiche paesaggistiche generali** dei siti interessati.
- j) **Ambito 5 -Piozzano** - Area d'intervento produttiva, interferisce con :
- una **Zona di valenza ambientale locale** - Secondo quanto disposto dall'art. 17 all'interno delle zone di valenza ambientale locale sono possibili trasformazioni urbanistiche a seguito di approfonditi studi con i quali sia possibile escludere che le aree in trasformazione abbiano caratteristiche tali da essere tutelate. Il Comune con il POC ha espresso unicamente la volontà di mettere in trasformazione gli ambiti, ma non ha adempiuto a quanto disciplinato dall'art. 17 anche se già richiesto sia in fase di riserve che in intesa. A seguito di quest'ultima, (espressa a condizione) il Comune in approvazione di PSC ha provveduto all'integrazione dell'art. 20 delle NTA con una norma con la quale viene disposto che gli studi necessari devono essere elaborati in sede di " POC e di piano particolareggiato", in questa fase però il Comune non ha provveduto ad effettuare tali studi.
L'applicazione rigorosa della norma vigente nel PSC precluderebbe a tutti gli effetti l'attività pianificatoria dello stesso in quanto quasi tutte le aree in trasformazione sono interessate dalla tutela. Per quanto sopra si propone l'integrazione delle schede d'ambito del POC con una prescrizione con la quale vengano rinviati le **valutazioni integrative specifiche** alla fase di elaborazione dei PUA . Tale prescrizione è già stata formulata nella riserva espressa nella lettera **c)** del presente elenco.
E' comunque indispensabile che il Comune in **approvazione renda esplicita la compatibilità** della

predetta previsione con la tutela delle **caratteristiche paesaggistiche generali** dei siti interessati.

- un' **Area Boscata** - Così come disposto dall'art. 8 del PTCP vigente l'attuazione di quanto porposto deve garantire l'obiettivo di tutela del sistema vegetazionale, la superficie di questultimo non potrà concorrere alla definizione della potenzialità edificatoria del comparto.
- k) **Ambito 6 - Poggiolo** - Area d'intervento residenziale è da riconsiderare in relazione al sovradimensionamento del POC, in quanto presenta significative criticità che nell'insieme possono determinare la non attuabilità dell'ambito che :
- interferisce con un' **Area Boscata** - La parte di area a nord-ovest della strada esistente è completamente interessata da una zona boscata. Così come disposto dall'art. 8 del PTCP vigente l'attuazione di quanto porposto deve garantire l'obiettivo di tutela del sistema vegetazionale, questultimo non potrà concorrere alla definizione della potenzialità del comparto.
 - ricade nel **Sistema della Collina** - La previsione di trasformazione urbanistica non è coerente agli indirizzi di cui all'art. 6 comma 2 lett b) del PTCP 2007, in quanto non è individuata in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.
 - secondo le risultanze delle valutazioni geologiche si evince che una porzione di ambito (settore sud-occidentale) è inedificabile in quanto è interessata dalla **fascia di influenza di una frana**. L'area da escludere non potrà essere inferiore a quella individuata dal geologo, da considerarsi area di possibile di influenza del dissesto e, come tale, da assoggettarsi alla medesima disciplina di tutela prevista per le frane quiescenti, come enunciato dal comma 7 dell'art. 31 delle Norme del PTCP.

Aspetti Geologici-ambientali

- l) **Ambito 1** L'area si colloca al fianco di un movimento franoso attivo individuato nel PTCP (Tav. A3 - art. 31 comma 6 delle Norme) e confermato dalle analisi locali, che tuttavia ne escludono una possibile evoluzione peggiorativa delle condizioni di rischio, anche a fronte dell'intervento previsto, purché venga rispettata un'idonea fascia di inedificabilità sul fronte sud-occidentale dell'area e vengano osservate specifiche restrizioni in fase attuativa. L'area inoltre si segnala per condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee, derivate in particolare dalla presenza della "zona di rispetto" di un pozzo acquedottistico (art. 94 del D.Lgs. 152/06, come richiamato dall'art. 35 comma 2 delle Norme PTCP ed eventualmente riarticolato nell'ambito del PSC) e dalla sua collocazione all'interno delle rocce-magazzino, costituenti zona di protezione delle acque sotterranee del PTCP (Tav. A5 - art. 35 commi 3 e 6 delle Norme). La scheda di POC dovrà pertanto essere integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni previste per la salvaguardia delle acque sotterranee e con quelle indicate nella Relazione geologica per il mantenimento delle condizioni di stabilità dei terreni, in ogni caso riportando cartograficamente una porzione inedificabile sul fronte sud-occidentale, non inferiore a quella individuata dal geologo, da considerarsi area di possibile di influenza del dissesto e, come tale, da assoggettarsi alla medesima disciplina di tutela prevista per le frane attive, come enunciato dal comma 6 dell'art. 31 delle Norme del PTCP.
- m) **Ambito 2-** L'area poggia su un substrato con scadenti caratteristiche geotecniche e si colloca al piede di un movimento franoso attivo individuato nel PTCP (Tav. A3 - art. 31 comma 6 delle Norme) e confermato dalle analisi locali, che tuttavia ne escludono una possibile evoluzione peggiorativa delle condizioni di rischio, anche a fronte dell'intervento previsto, purché vengano rispettate specifiche restrizioni in fase attuativa. L'area inoltre si segnala per condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee, derivate in particolare dalla presenza della "zona di rispetto" di un pozzo acquedottistico (art. 94 del D.Lgs. 152/06, come richiamato dall'art. 35 comma 2 delle Norme PTCP ed eventualmente riarticolato nell'ambito del PSC) e dalla sua collocazione all'interno delle rocce-magazzino, costituenti zona di protezione delle acque sotterranee del PTCP (Tav. A5 - art. 35 commi 3 e 6 delle Norme). La scheda di POC dovrà pertanto essere integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni previste per la salvaguardia delle acque sotterranee e con quelle indicate nella Relazione geologica per il mantenimento delle condizioni di stabilità dei terreni, in ogni caso indicando esplicitamente il divieto di realizzazione di vani interrati.
- n) **Ambito 3** - La trasformazione riguardante il settore nord-occidentale non può ritenersi compatibile con l'assetto geologico-ambientale in quanto non oggetto di analisi geologiche specifiche. Con riferimento al settore sud-orientale, la scheda di POC dovrà essere integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni

indicate nella Relazione geologica a garanzia delle condizioni di stabilità del terreno e di officiosità idraulica del corso d'acqua limitrofo.

- o) **Ambito 4** - La scheda di POC dovrà essere integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni previste dal PTCP per la protezione delle acque sotterranee, stante la collocazione dell'area all'interno delle rocce-magazzino (individuate nella Tav. A5 e disciplinate dall'art. 35 commi 3 e 6 delle Norme), e con quelle indicate nella Relazione geologica per il mantenimento delle condizioni di stabilità dei terreni.
- p) **Ambito 5** - L'area è parzialmente interessata da un movimento franoso quiescente individuato nel PTCP (Tav. A3 - art. 31 comma 7 delle Norme) e confermato dalle analisi locali, che tuttavia ne escludono una possibile evoluzione peggiorativa delle condizioni di rischio, anche a fronte dell'intervento previsto, purché si consideri inedificabile il settore ricadente in frana (non oggetto di specifico studio del rischio ai sensi della lett. e del citato comma 7), comprensivo di un'attigua fascia di influenza, e vengano osservate specifiche restrizioni in fase attuativa. L'area risulta anche ricadente nel Settore C di ricarica degli acquiferi, costituente zona di protezione delle acque sotterranee del PTCP (Tav. A5 - art. 35 commi 3 e 5 delle Norme). La scheda di POC dovrà pertanto essere integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni previste per la salvaguardia delle acque sotterranee e con quelle indicate nella Relazione geologica per il mantenimento delle condizioni di stabilità dei terreni, in ogni caso riportando cartograficamente una porzione inedificabile comprendente il settore in frana e una fascia sul fronte nord-occidentale, non inferiore a quella individuata dal geologo, da considerarsi area di possibile influenza del dissesto e, come tale, da assoggettarsi alla medesima disciplina di tutela prevista per le frane quiescenti, come enunciato dal comma 7 dell'art. 31 delle Norme del PTCP. Si ritiene debba considerarsi parimenti inedificabile una congrua fascia limitrofa al confine sud-occidentale dell'area, contrassegnato dalla sede viaria, a garanzia di maggior tutela del compluvio locale esistente.
- q) **Ambito 6** - L'area si colloca alla testata di un movimento franoso quiescente individuato nel PTCP (Tav. A3 - art. 31 comma 7 delle Norme) e confermato dalle analisi locali, che tuttavia ne escludono una possibile evoluzione peggiorativa delle condizioni di rischio, anche a fronte dell'intervento previsto, purché si consideri inedificabile il settore ricadente in frana (non oggetto di specifico studio del rischio ai sensi della lett. e del citato comma 7), comprensivo di un'attigua fascia di influenza, e vengano osservate specifiche restrizioni in fase attuativa. La scheda di POC dovrà pertanto essere integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni indicate nella Relazione geologica per il mantenimento delle condizioni di stabilità dei terreni, in ogni caso riportando cartograficamente u Considerata la morfologia dei luoghi, la presenza della sede viaria e le direttive espressamente richiamate dalla lett. e del citato comma 7, si ritiene debba considerarsi comunque preferenziale la collocazione degli edifici di nuova realizzazione nel settore nord-occidentale dell'area, in prossimità degli insediamenti già esistenti, presso la locale linea di crinale.
- r) **Ambito 7** - La scheda di POC dovrà essere integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni indicate nella Relazione geologica a garanzia delle condizioni di stabilità del terreno.
- s) **Ambito 8** - La scheda di POC dovrà essere integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni indicate nella Relazione geologica a garanzia delle condizioni di stabilità del terreno.
- t) **Ambito 12** - Le aree in oggetto si collocano all'interno delle rocce-magazzino, costituenti zona di protezione delle acque sotterranee del PTCP (Tav. A5 - art. 35 commi 3 e 6 delle Norme). Inoltre, con riferimento alle sole aree settentrionali, la prossimità alle conoidi torrentizie cartografate dal PTCP (Tav. A3 - art. 31 comma 8 delle Norme) e, localmente, alle sponde dei corsi d'acqua limitrofi, richiede il mantenimento di una congrua fascia di inedificabilità, da rapportarsi allo stato dei luoghi, comunque non inferiore alle distanze di cui al RD n. 523/1904, richiamate dall'art. 10 comma 12 delle Norme del PTCP. La scheda di POC dovrà essere pertanto integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni previste dal PTCP per la protezione delle acque sotterranee e con quelle più opportune per garantire l'officiosità idraulica e l'ininfluenza dei fenomeni di dissesto fluvio-torrentizio dei corsi d'acqua limitrofi, nonché con le limitazioni indicate nella Relazione geologica per il mantenimento delle condizioni di stabilità dei terreni.
- u) **Ambito 13** - La prossimità dell'area alla zona apicale di un corpo franoso quiescente cartografato dal PTCP (Tav. A3 - art. 31 comma 7 delle Norme), richiede di prediligere la collocazione dei nuovi interventi edilizi in prossimità degli insediamenti già esistenti, ossia nel settore di monte del versante. Inoltre, l'area si colloca all'interno delle rocce-magazzino, costituenti zona di protezione delle acque sotterranee del PTCP (Tav. A5 - art.

35 commi 3 e 6 delle Norme). La scheda di POC dovrà essere pertanto integrata, eventualmente tramite appositi rinvii, con le limitazioni previste dal PTCP per la protezione delle acque sotterranee e con quelle più opportune per garantire l'ininfluenza dei fenomeni di dissesto più prossimi, nonché con le limitazioni indicate nella Relazione geologica per il mantenimento delle condizioni di stabilità dei terreni.

v) Normativa attuativa

- *Art. 2 - Definizione delle aree d'intervento del POC* - il comma 2.3 non è conforme alla disciplina vigente, Infatti ai sensi dell'art. 34 della LR 20/00 compete allo stesso POC definire le aree che saranno oggetto di trasformazione territoriale e i modi, con atto di consiglio comunale e non con accordi non ben definiti nelle fasi successive. Anche l'istituto dell'accordo disciplinato dall'art. 18 della LR 20/00 deve essere sottoscritto prima dell'adozione del POC e diventa elaborato costitutivo del piano. La norma deve essere modificata in tal senso.
- *Art. 3 - Attuazione delle aree d'intervento del POC - comma 3.1* - E' necessario sostituire la prima riga della norma con una premessa da formulare secondi i disposti dell'art. 30 della LR 20/00 c.m. di seguito riportata:
"Così come disposto dall'art. 30 della LR 20/00 le previsioni di POC devono essere attuate nell'arco temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale:
 1. *nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA prescritto dal POC stesso;*
 2. *bel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio di attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire;*
 3. *nel caso di vincoli espropriativi non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente."**comma 3.3 e comma 3.4* non sono conformi alla legislazione regionale vigente non possono essere approvati.
- *Art. 6 - Contenuti del piano urbanistico attuativo - comma 6.1* - E' opportuno integrare il comma come illustrato : *"Il Piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 31 della LR 20/00 c.m., è lo strumento di dettaglio con il quale si dà attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC. La procedura di approvazione è disciplinata dagli articoli, 5 (Valutazione di sostenibilità dei piani) e 35 (Procedimento di approvazione dei PUA) della già citata LR 20/00. Il PUA deve sempre contenere :"*
comma 6.1.2 - il PUA non può ridefinire gli indici territoriali e neppure quelli edilizi che sono stabiliti nel POC, pertanto la norma va modificata in tal senso.
- *Art. 7 - Prescrizioni generali per l'attuazione delle aree d'intervento residenziali del POC - comma 7.4.2* - la norma che disciplina l'altezza massima (che potrebbe essere modificata in approvazione di POC in considerazione dell'osservazione dell'ufficio tecnico - da due piani a tre fuori terra) dovrà essere definita anche in termini numerici. Accertato inoltre che gran parte del territorio comunale è ricompreso nel Sistema della collina, è necessario subordinare comunque l'altezza massima ad una preliminare verifica che consideri i disposti dell'art. 6 del PTCP vigente (in Appendice alle NTA del PSC) con particolare riferimento agli indirizzi di cui al 2° comma lett. a).

ESITO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

Nell'ambito del Rapporto Ambientale, esaminato (denominato VALSAT - novembre 2010) in correlazione con le schede d'Ambito (allegato "A" dell'atto di adozione) la Relazione Illustrativa (noembre 2010) e gli elaborati di Compatibilità geologico-ambientale e sismica, è stata effettuata la valutazione di sostenibilità.

La valutazione dei singoli ambiti di POC era già stata trattata nel rapporto ambientale del PSC, dove per ogni macroambito era stato valutato il contesto : ambientale, territoriale, pianificatorio e sociale, evidenziano le criticità (specificando i livelli di coerenza) e i punti di forza di ogni singolo contesto. Ogni singolo ambito era poi stato puntualmente localizzato e definito in termini di superficie, ed era stata fatta una valutazione dello stato dei caratteri ambientali e infrastrutturali definendo il grado di adeguatezza degli stessi, indicata la vocazionalità, gli elementi di criticità e le possibili mitigazioni.

Non era stato elaborato un piano di monitoraggio. Con l'intesa "espressa a condizione" veniva imposto l'elaborazione di detto piano prima dell'adozione del POC, ma così non è stato.

Il processo logico già precedentemente avviato in questa fase è stato integrato con la valutazione di ogni singolo ambito in relazione alle varie componenti ambientali, così come definite nel punto 1.2-Definizione delle componenti - del Rapporto ambientale del PTCP vigente. Nel documento sono stati descritti gli effetti provocati dall'attuazione degli interventi ipotizzati, al fine di definire le più corrette ed idonee azioni di mitigazione e/o compensazione e miglioramento ambientale destinate a minimizzare e ridurre gli impatti medesimi.

Pertanto, valutati gli elaborati di piano e nello specifico il Rapporto Ambientale, elaborato dall'autorità precedente , considerata la proposta di POC e i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale individuati in relazione al Rapporto Ambientale stesso, si ritiene di **esprimere**

Parere Motivato positivo

relativamente al POC del Comune di Piozzano adottata con atto CC n. 4 del 27 aprile 2010 e atto CC n. 1 del 10/02/2011 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008.

Il POC. potrà, quindi, completare la procedura di approvazione secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle **prescrizioni** presenti nel Rapporto Ambientale negli altri elaborati di piano, nei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nella procedura di valutazione ambientale e di quelle di seguito riportate:

- Con la Valsat del PSC non era stato elaborato un piano di monitoraggio. Con l'intesa "espressa a condizione" veniva imposta l'elaborazione di detto piano prima dell'adozione del POC. Il Comune non ha adempiuto a tale disposizione, pertanto dovrà provvedere prima dell'approvazione dello strumento operativo recependo quanto espresso nel Rapporto ambientale del PTCP vigente, punto 4.2-Direttive per il monitoraggio dei PSC- e in relazione ai contenuti già espressi nel documento provinciale in particolare Tabella 4.2.1 **elaborare il piano di monitoraggio del PSC** completando, lo schema proposto con almeno le unità di misura, la frequenza delle misurazioni, la responsabilità delle misurazioni, la fonte dell'informazione, lo stato dell'indicatore (all'attualità e quello ipotizzato a completamento del piano)
- Con riferimento alla valutazione espressa dagli enti con competenza ambientale coinvolti nel procedimento in merito alle nuove previsioni, si ritiene che l'attuazione dei piani particolareggiati debba essere subordinata all'indicazione del come saranno reperite le **risorse finanziarie** per il potenziamento delle dotazioni inerenti il **servizio idrico integrato**, necessario per l'attuazione del piano, che dovrà necessariamente considerare la partecipazione dei privati che realizzeranno gli interventi di trasformazione.
- Ai fini della **protezione dei residenti dal rumore**, si ritiene necessario che alle zone residenziali sia attribuita la classe II^a. Inoltre, in corrispondenza dei nuovi edifici a destinazione residenziale (in periodo diurno e notturno) , sia per la loro localizzazione che a seguito di opere protettive, venga garantito il conseguimento, tenuto conto di tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, dei valori di qualità indicati per le aree residenziali, dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997.
- Relativamente agli **elettrodotti** (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) presenti in vari ambiti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.A. 22/02/1993 n° 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2μTdi induzione magnetica;

- Con l'osservazione dell'Ufficio tecnico all'art. 7, viene proposto l'aumento dell'altezza massima degli edifici per ammettere anche il tezo piano e consentire la realizzazione di volumi tecnici o torrette. Accertato che gran parte del territorio comunale è ricompreso nel Sistema della collina, è necessario subordinare tale possibilità ad una preliminare verifica che consideri i disposti dell'art. 6 del PTCP vigente (in Appendice alle NTA del PSC) con particolare riferimento agli indirizzi di cui al 2° comma lett. a). (vedi riserva espressa in riferimento all'art. 7 sotto riportata).



Provincia di Piacenza

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali. Affari generali

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 141 del 24/06/2011

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

Proposta n. 1544/2011

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI PIOZZANO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTI N. 4 DEL 27.04.2010 E N. 2 DEL 10.02.2011. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 29/06/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Settore

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
Affari generali
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 141 del 24/06/2011

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

Proposta n. 1544/2011

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI PIOZZANO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTI N. 4 DEL 27.04.2010 E N. 2 DEL 10.02.2011. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 15/07/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Settore

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale